

N. 312-1108-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(Relatore: **RICCI**)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **GARGANI**

Presentata il 12 luglio 1979

Modifiche alle norme sulle elezioni dei consigli
degli Ordini forensi

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RICCI, FRACCHIA, BOTTARI ANGELA MARIA, CANTELMÌ,
GRANATI CARUSO MARIA TERESA, MANNUZZU, MARTO-
RELLI, ONORATO, RIZZO, VIOLANTE**

Presentata il 6 dicembre 1979

Norme sulla elezione dei consigli degli ordini forensi

Presentata il 14 novembre 1980

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in esame prevede la modifica del sistema con cui avviene l'elezione dei consigli degli ordini forensi attraverso la introduzione del sistema proporzionale.

Com'è noto, attualmente tali organi vengono eletti in base alle norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, dettate in via generale per numerose professioni (ingegnere, architetto, chimico, professionista in economia e commercio, attuario, agronomo, ragioniere, geometra, perito agrario e perito industriale) ed estese dall'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale citato alle professioni di avvocato e di procuratore in via provvisoria, fino a quando non sarà provveduto alla riforma dell'ordinamento forense.

Il suddetto sistema prevede che l'elezione avvenga (articoli 2 e 5) a maggioranza assoluta di voti espressi per mezzo di schede contenenti un numero di candidati eguale a quello dei componenti da eleggersi e con il successivo sistema del ballottaggio fra coloro che al primo scrutinio non abbiano conseguito la maggioranza assoluta.

La normativa richiamata, concepita come temporanea, appare ormai del tutto anacronistica e contraria all'esigenza di una progressiva estensione dei principi democratici della piena rappresentatività e quindi dalla proporzionalità nella formazione di ogni organismo elettivo di amministrazione e di governo, quale è, agli effetti della tenuta degli albi e della disciplina della professione, il consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori. Di fatto con il sistema maggioritario vigente, secondo quanto largamente constatato, si è spesso determinata una situazione di staticità e di perpetuazione dell'esistente nella composizione degli organi di governo degli ordini forensi, affidata a gruppi anche modesti ma omogenei di maggio-

ranza relativa, con la pratica preclusione per tutte le minoranze, per quanto consistenti, serie e qualificate, di entrare a farne parte per dare alla gestione degli ordini stessi il loro contributo.

Nella VI legislatura, con la parziale riforma della Cassa di previdenza avvocati e procuratori, venne affermato dal legislatore attraverso il sistema proporzionale il principio della partecipazione di ogni componente del mondo forense alla elezione dei delegati preposti all'amministrazione dell'attività assicurativa e previdenziale della categoria; in quella occasione fu segnalata, nel corso del dibattito, la necessità di procedere con coerenza, in modo parallelo, alla modifica dei vecchi e superati sistemi di elezione dei consigli dell'ordine forense.

La presente proposta di legge nell'introdurre il meccanismo della proporzionale nell'elezione dei consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori, da un lato costituisce quindi un momento qualificante di attuazione, come stralcio e anticipazione, della più generale nuova disciplina dell'ordinamento forense prefigurata dall'articolo 18 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, dall'altro recepisce la chiara e concorde indicazione emersa, nei sensi sopra ricordati, dagli stessi lavori parlamentari.

Nel medesimo tempo essa — che raccoglie richieste e sollecitazioni scaturite anche di recente da convegni e dibattiti — può contribuire al superamento di chiusure e visioni troppo corporative nel mondo forense, superamento cui il ruolo stesso dell'avvocato deve aprirsi nella società contemporanea per essere in grado di affermarvi tutto il proprio positivo valore.

Il testo sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea rappresenta la unificazione, in cinque articoli, di due proposte di legge (n. 312 e n. 1108) presen-

tate nel corso della presente legislatura, da forze politiche diverse e dal contenuto praticamente coincidente.

Con l'articolo 1 si introduce nella elezione dei consigli degli ordini composti da più di 100 iscritti lo stesso criterio proporzionale, delle liste concorrenti, previsto per l'elezione dei delegati alla Cassa di previdenza forense dalla legge 22 luglio 1975, n. 319. La scelta tiene conto anche dei positivi apprezzamenti presenti nella categoria in ordine al funzionamento di quel sistema, che della presente normativa costituisce quindi un collaudato punto di riferimento. È stata introdotta la sola variante della possibilità di esprimere fino a tre preferenze nell'ambito delle liste votate onde ampiamente consentire che la designazione degli eletti corrisponda anche ad una scelta di persone da parte dell'elettore e non sia destinata a seguire meccanicamente la collocazione dei candidati nella lista.

Le votazioni sono fissate per una durata massima di tre giorni consecutivi, che è sembrata del tutto sufficiente per consentire a tutti gli avvocati e procu-

ratori che fanno parte di una stessa assemblea il concreto esercizio del loro diritto di voto.

L'articolo 2 riguarda i consigli dell'ordine forense che abbiano iscritti in numero non superiore a 100, per i quali è sembrato opportuno conservare il sistema di elezione maggioritario, ritenendosi quello delle liste concorrenti eccessivamente macchinoso. Tuttavia è stata introdotta la variante, rispetto al sistema esistente, di un voto limitato ai due terzi dei consiglieri da eleggere, con lo scopo di garantire comunque la presenza delle minoranze.

Con l'articolo 3 l'elezione dei consigli viene fissata nel mese di aprile di ogni biennio e sono dettate le norme per la uniforme scadenza anche dei consigli eventualmente eletti in periodi diversi.

L'articolo 4 stabilisce norme di carattere transitorio, tese all'entrata in vigore contemporanea, per tutti i consigli dell'ordine, della nuova normativa, una volta che essa sia stata approvata.

RICCI, *Relatore.*

TESTO
DELLA COMMISSIONE

**Norme sulla elezione dei consigli
degli ordini forensi.**

ART. 1.

I consigli dell'ordine forense i cui albi comprendono più di 100 iscritti vengono eletti dagli iscritti all'albo con suffragio diretto e segreto sulla base di liste concorrenti comprendenti un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere, con facoltà di esprimere non più di tre preferenze.

Le liste concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 72 del testo unico per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Per le modalità di presentazione delle liste e lo svolgimento delle elezioni si applicano, per quanto possibile, le norme di cui al decreto ministeriale 27 aprile 1976 per la esecuzione della legge 22 luglio 1975, n. 319. Il periodo massimo di votazione è fissato in tre giorni consecutivi.

ART. 2.

I consigli dell'ordine forense i cui albi comprendono non più di 100 iscritti vengono eletti dall'assemblea degli iscritti all'albo con suffragio diretto e segreto a maggioranza assoluta di voti per mezzo di schede da riempire nelle quali gli elettori non possono indicare un numero superiore ai due terzi di quello dei consiglieri da eleggere. I nomi indicati in eccedenza si hanno per non votati.

ART. 3.

I consigli sono eletti nel mese di aprile, durano in carica due anni e scadono il 31 marzo che precede il compimento

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

del biennio. Nella stessa data scadono i consigli che per qualsiasi ragione siano stati eletti durante il biennio.

ART. 4.

I consigli in carica all'entrata in vigore della presente legge e quelli scaduti per decorso del biennio continuano le loro funzioni fino alle elezioni che devono avere luogo per tutti gli ordini forensi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 312

ART. 1.

I consigli dell'Ordine forense i cui albi abbiano non più di 100 iscritti vengono eletti dall'assemblea degli iscritti all'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede bianche nelle quali gli elettori non possono indicare un numero superiore ai due terzi di quello dei consiglieri da eleggere. I nomi indicati in eccedenza si hanno per non votati.

ART. 2.

Le elezioni dei consigli che abbiano più di 100 iscritti all'albo avvengono con suffragio diretto e segreto sulla base di liste concorrenti comprendenti un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere, con facoltà di esprimere non più di tre preferenze.

Le liste concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 72 del testo unico per la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Per le modalità di presentazione delle liste e svolgimento delle elezioni si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui al decreto ministeriale 27 aprile 1976 per la esecuzione della legge 22 luglio 1975, n. 319. Il periodo massimo di votazione è fissato in giorni 3 consecutivi.

ART. 3.

I consigli sono eletti nel mese di aprile, durano in carica due anni e scadono il 31 marzo che precede il compimento del biennio. Alla stessa data scadono i consigli che per qualsiasi ragione siano stati eletti durante il biennio.

ART. 4.

I consigli in carica all'entrata in vigore della presente legge e quelli scaduti per decorso del biennio continuano le loro funzioni fino alle elezioni che devono avere luogo per tutti gli ordini forensi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Questi consigli scadono il 31 marzo 1980.

ART. 5.

Sono abrogate le norme incompatibili con quelle della presente legge.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N. 1108

ART. 1.

I consigli dell'ordine forense i cui albi comprendono più di 100 iscritti vengono eletti dagli iscritti all'albo con suffragio diretto e segreto sulla base di liste concorrenti comprendenti un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere, con facoltà di esprimere non più di tre preferenze.

Le liste concorrono al riparto dei seggi secondo il metodo proporzionale previsto dall'articolo 72 del testo unico per l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Per le modalità di presentazione delle liste e lo svolgimento delle elezioni si applicano, per quanto possibile, le norme di cui al decreto ministeriale 27 aprile 1976 per la esecuzione della legge 22 lu-

glio 1975, n. 319. Il periodo massimo di votazione è fissato in tre giorni consecutivi.

ART. 2.

I consigli dell'ordine forense i cui albi comprendono non più di 100 iscritti vengono eletti dall'assemblea degli iscritti all'albo con suffragio diretto e segreto a maggioranza assoluta di voti per mezzo di schede da riempire nelle quali gli elettori non possono indicare un numero superiore ai due terzi di quello dei consiglieri da eleggere. I nomi indicati in eccedenza si hanno per non votati.

ART. 3.

I consigli sono eletti nel mese di aprile, durano in carica due anni e scadono il 31 marzo che precede il compimento del biennio. Nella stessa data scadono i consigli che per qualsiasi ragione siano stati eletti durante il biennio.

ART. 4.

I consigli in carica all'entrata in vigore della presente legge e quelli scaduti per decorso del biennio continuano le loro funzioni fino alle elezioni che devono avere luogo per tutti gli ordini forensi entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.